

**NORMATIVA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  
PER I SERVIZI DI INGEGNERIA**



## Indice

<b>Art. 1</b>	<b>Istituzione del Sistema di qualificazione</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Documentazione correlata e modelli di dichiarazioni</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Requisiti speciali per la qualificazione</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Categorie di Specializzazione</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Classi d'importo</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Disposizioni transitorie</b>



## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

**1.1.** La presente Normativa definisce il Sistema di Qualificazione delle Imprese per i “Servizi di Ingegneria” (di seguito “Sistema”), istituito secondo quanto previsto dall’art. 1 del Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione. La Normativa prescrive i requisiti di ordine tecnico professionale richiesti agli operatori economici che presentano domanda di qualificazione, ovvero già qualificati, nonché i criteri di valutazione adottati per la valutazione dei requisiti medesimi.

**1.2.** Al Sistema si applica tutto quanto previsto nel Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di RFI Spa (di seguito “Disciplinare”), per quanto non espressamente stabilito dalla presente Normativa. In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal Disciplinare e quanto previsto da questa Normativa del Sistema prevale quanto stabilito da quest’ultima.

**1.3.** I Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione sono quelli indicati all’art. 3.2 del Disciplinare che presenteranno la domanda di qualificazione nei modi ivi indicati all’art. 4.

Non possono presentare domanda di qualificazione al Sistema, ovvero saranno sospesi se già iscritti, i Soggetti:

- a) che non risultano iscritti al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività, limitatamente alle imprese individuali, alle società e ai consorzi stabili;
- b) che non risultano iscritti all’albo professionale per il libero professionista singolo o associato, e per i soci di società di professionisti;
- c) che non dispongono in organico, nel caso di società di ingegneria e di consorzi stabili, di almeno un direttore tecnico ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno 120 mesi nonché iscritto all’albo professionale (ove previsto).

**1.3.3** Non è consentita la qualificazione delle società di professionisti o di società di ingegneria e loro consorzi stabili i cui amministratori, soci, dipendenti, collaboratori coordinati continuativi (della società stessa o del consorzio) abbiano già presentato domanda di qualificazione, ovvero risultino già qualificati in qualità di libero professionista, sotto qualsiasi forma (libero o associato), per le stesse categorie di specializzazione.

**1.3.4** Non è consentita la qualificazione del libero professionista, sotto qualsiasi forma (libero o associato), che risulti essere amministratore, socio, dipendente, collaboratore coordinato continuativo di una società di professionisti o di una società di ingegneria (singole o consorziate) che abbia già presentato domanda di qualificazione, ovvero risulti già qualificata per le stesse categorie di specializzazione.

**1.4.** Il presente Sistema è afferente alla categoria “Servizi”.

## **Articolo 2**

### **DOCUMENTAZIONE CORRELATA E MODELLI DI DICHIARAZIONI**

**2.1.** Il procedimento di qualificazione fa riferimento alla documentazione di seguito indicata, che è parte integrante della Normativa del Sistema ed è resa disponibile sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it).

1. Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
2. Schede Tecniche.
3. Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 nella revisione vigente.

**2.2.** Le dichiarazioni da presentare per l’iscrizione al Sistema devono essere rese utilizzando i modelli di dichiarazione disponibili sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it).



### *Articolo 3*

#### **REQUISITI SPECIALI PER LA QUALIFICAZIONE**

**3.1.** Ai fini della qualificazione, i Soggetti di cui al precedente art. 1.3 devono dimostrare di essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine Generale di cui all'art. 5 (Requisiti per la qualificazione) del Disciplinare, anche dei requisiti speciali richiesti dalla presente Normativa di sistema. In base ai criteri elencati di seguito, il procedimento di qualificazione attribuisce al soggetto richiedente in possesso dei requisiti previsti, per ogni categoria di specializzazione richiesta, la classe d'importo come definita al successivo art. 5.

#### **3.2 Requisiti relativi alla condizione economico finanziaria**

I documenti relativi alla condizione economico finanziaria di cui all'art. 6.10 del Disciplinare sono valutati secondo i criteri definiti nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. La valutazione si esegue solo per i soggetti con la qualificazione nelle classi d'importo dalla 5 alla 8. Il valore numerico della soglia di riferimento è pari a 18.

In caso di consorzio stabile la documentazione deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

Sono esentati dalle verifiche i soggetti che non hanno l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio.

#### **3.3 Requisiti relativi alla capacità tecnica e organizzativa**

I requisiti relativi alla capacità tecnica, da comprovare con la produzione dei documenti di seguito elencati, sono quelli relativi a:

- a. capacità di sviluppare contratti di valore adeguato alla classe di importo per ciascuna delle categorie di specializzazione richieste;
- b. disponibilità di attrezzature tecniche in relazione alle categorie di specializzazione per le quali si chiede la qualificazione, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche;
- c. struttura organizzativa con disponibilità in organico di personale con ruoli e qualifiche professionali in relazione alle categorie di specializzazione per le quali si richiede la qualificazione, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche.

Per l'attestazione del requisito relativo al personale, saranno considerate le risorse interne dipendenti con contratto di lavoro subordinato, gli Amministratori ed i Legali Rappresentanti (queste due ultime figure dovranno produrre apposita dichiarazione di unicità dell'incarico, resa secondo il modello "*Dichiarazione Unicità incarico risorse*"). Non saranno invece considerati altri ruoli presenti nella compagine societaria quali soci, sindaci, procuratori, revisori, etc.

Non sono ammessi i contratti di somministrazione lavoro, né il distacco di lavoratori.

Sono altresì considerati in organico eventuali professionisti, dotati dei requisiti previsti nelle Schede Tecniche, aventi con il soggetto che presenta la domanda di qualificazione un contratto d'opera professionale, con unicità dell'incarico e divieto di prestare la propria attività per altri soggetti iscritti ai Sistemi di qualificazione di RFI. In tal caso i professionisti potranno essere considerati in organico fino a che il contratto d'opera professionale rimane vigente.

Si precisa che uno stesso professionista può coprire più categorie di specializzazione.

Concorrono a soddisfare i requisiti relativi alla capacità tecnico organizzativa anche:

- il libero professionista (singolo o associato) che richiede la qualificazione;
- i professionisti soci della società che presenta domanda di qualificazione.

In caso di **società di ingegneria e/o di società di professionisti** costituite nel periodo corrispondente agli ultimi 60 mesi antecedenti la data della domanda computati a decorrere da questa stessa data, le stesse possono far riferimento alle prestazioni eseguite **da uno** dei liberi professionisti socio della società ed avente quota di partecipazione superiore al 25% fermo restando che, ove tale libero professionista ceda la propria partecipazione nella società, la società stessa perderà la qualificazione attribuita.



### 3.3.1 Documentazione per l'attestazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica

- 1) Copia dei certificati attestanti la regolare esecuzione dei servizi eseguiti e rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della qualificazione.

Le certificazioni riguardanti servizi per amministrazioni o enti pubblici o privati, pena la loro inammissibilità, devono essere complete di tutti i dati indicati nell'allegato A delle schede tecniche.

Ai fini della qualificazione tali documenti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

I documenti di cui al presente punto 1 sono valutati sulla base dei criteri indicati nelle Schede Tecniche.

- 2) Elenco dei professionisti di cui si avvale il soggetto richiedente, sia con contratto di lavoro subordinato, sia con contratto di lavoro autonomo, ove previsto, che deve comprendere anche il nominativo del Direttore Tecnico (modello *"Elenco professionisti"*).
- 3) Elenco delle attività svolte dalle figure professionali previste dalle Schede Tecniche, redatto sul modello *"Dichiarazione Attività"*, sottoscritto dagli interessati, corredato dalla documentazione utile all'attestazione dei requisiti dichiarati, previsti dalla scheda tecnica di riferimento (ad es. piani operativi di sicurezza, verbali di coordinamento per la sicurezza, certificazioni SOA, CEL/CRE, elaborati grafici, ordini di servizio, contratti, comunicazioni ASL/INAIL, atti formali di nomina, ecc.)
- 4) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all'albo professionale di tutti i professionisti indicati (modello *"Iscrizione Albo professionale"* compilato e sottoscritto da ogni professionista).
- 5) Elenco degli strumenti, del materiale e delle apparecchiature tecniche ed informatiche (hardware e software) previsti dalle Schede Tecniche, corredato da documentazione che attesti la proprietà o disponibilità delle stesse. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: fatture d'acquisto, licenze, estratto del libro dei cespiti, contratti di leasing o noleggio, ecc.
- 7) Copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) dal quale risulti il contratto di lavoro subordinato per tutti i professionisti in organico previsto nelle Schede Tecniche. E' accettata anche la copia parziale del libro, riferita solo alle figure professionali richieste. Il contratto a tempo pieno è obbligatorio soltanto per le figure per le quali non è ammessa l'alternativa con il contratto d'opera professionale.
- 8) Copia del contratto d'opera professionale del Direttore Tecnico regolarmente registrato e dei professionisti previsti dalle Schede Tecniche, con unicità dell'incarico e divieto di prestare la propria attività per altri soggetti iscritti ai Sistemi di qualificazione di RFI.
- 9) Attestato rilasciato dalla Struttura competente di RFI – Direzione Tecnica, di superamento di colloquio tecnico su argomenti attinenti alle normative di settore e ai metodi di progettazione e di calcolo delle strutture metalliche (solo per i progettisti indicati per la categoria B3).
- 10) Titolo abilitativo come "Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione" ai sensi del D.Lgs 81/08 e documentazione attestante il mantenimento.

### 3.4. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità

- 1) Le società di professionisti e le società di ingegneria che presentano domanda di qualificazione devono essere organizzate con un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 esteso alle attività di controllo della progettazione di cui al punto 8.3. della citata norma UNI.
- 2) Ai liberi professionisti, singoli o associati, che richiedono la qualificazione nelle sole classi di importo fino alla 5 compresa, non è richiesto di dimostrare il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001. I liberi professionisti, singoli o associati, che richiedono la qualificazione nelle sole classi di importo 6, 7 e 8, devono essere organizzati con un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 esteso alle attività di controllo della progettazione di cui al punto 8.3. della citata norma UNI.



### **3.4.1 Documentazione relativa all'organizzazione aziendale per la qualità**

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, esteso alle attività di controllo della progettazione di cui al punto 8.3. della stessa norma, riferito al settore EA 34, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA. In Italia l'Ente di Accreditamento è ACCREDIA. Nel caso di Consorzio, la documentazione di cui al presente art. 3.4.1 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

### **3.5. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente**

Per questo Sistema di qualificazione il requisito non è richiesto.

### **3.6. Requisiti particolari per la qualificazione.**

#### **3.6.1 Rimborso spese**

Il procedimento di qualificazione è attivato dopo il versamento a RFI S.p.A. da parte del soggetto che presenta domanda, di un importo forfetario, a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative stabilito in:

- Euro 1.000,00 + IVA per ciascuna domanda di qualificazione.
- Euro 500,00 + IVA per ciascuna domanda di estensione.
- Euro 300,00 + IVA per ciascuna variazione dell'organico dei professionisti.

#### **3.6.2 Professionisti singoli e associati.**

Ad integrazione di quanto indicato all'articolo 6.9 del disciplinare, in caso di liberi professionisti o di liberi professionisti associati, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti non scaduti di validità:

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di iscrizione all'albo professionale (modello "*Dichiarazione iscrizione Albo Professionale*"), ovvero documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, nel caso di soggetti non stabiliti in Italia;
- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alle circostanze di esclusione di cui all'art. 5.2. del Disciplinare (modello "*Dichiarazione cause esclusione liberi prof*");
- copia della comunicazione all'Ordine competente dell'avvenuta costituzione dell'Associazione professionale a cui aderisce il professionista (solo per i liberi professionisti associati).

La domanda presentata dai liberi professionisti associati dovrà essere sottoscritta da tutti i professionisti facenti parte dello studio associato; analogamente, in caso di gare e trattative per le quali RFI intende avvalersi del Sistema, tutti i professionisti facenti parte dello studio associato dovranno sottoscrivere la relativa domanda di partecipazione.

#### **3.6.3 Soggetti esteri**

I soggetti non residenti in Italia devono documentare la loro iscrizione negli albi, liste ufficiali o in uno dei registri professionali o commerciali del proprio Stato di residenza con la menzione delle referenze che hanno permesso la predetta iscrizione.

I soggetti residenti in uno Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione suddetta devono, invece, presentare una dichiarazione giurata, resa dinanzi ad un notaio o alla competente autorità del paese di appartenenza, attestante l'esercizio d'impresa/della professione nel Paese in cui è stabilito, indicandone la ragione commerciale e la sede.



### 3.6.4 Sottoscrizione delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni, relazioni ed elenchi richiesti devono essere rese e sottoscritte:

- in caso di libero professionista singolo, dallo stesso;
- in caso di impresa individuale, dal titolare;
- negli altri casi, dal legale rappresentante del soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata).

### *Articolo 4*

#### **CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE**

4.1. Le categorie di specializzazione per i servizi di ingegneria sono le seguenti:

<b>A1</b>	Progettazione di opere civili afferenti alla sede ferroviaria ed ai fabbricati
<b>B1</b>	Progettazione di tracciati ferroviari e di piani di stazione e servizi di rilievo della geometria del binario
<b>B2</b>	Progettazione di gallerie ferroviarie
<b>B3</b>	Progettazione di ponti ferroviari in acciaio
<b>B4</b>	Studi geologici e idrogeologici
<b>B5</b>	Progettazione di impianti per la trazione elettrica

### *Articolo 5*

#### **CLASSI D'IMPORTO**

5.1. Le classi d'importo per le categorie di cui al presente Sistema sono le seguenti:

	<b>A1-B1-B2-B5</b>	<b>B3</b>	<b>B4</b>
<b>CLASSE 0</b>	NP	fino a euro 20.000	fino a euro 5.000
<b>CLASSE 1</b>	fino a euro 40.000	fino a euro 40.000	fino a euro 20.000
<b>CLASSE 2</b>	fino a euro 70.000	fino a euro 70.000	fino a euro 50.000
<b>CLASSE 3</b>	fino a euro 100.000	fino a euro 100.000	fino a euro 100.000
<b>CLASSE 4</b>	fino a euro 200.000	fino a euro 200.000	fino a euro 200.000
<b>CLASSE 5</b>	fino a euro 400.000	fino a euro 400.000	oltre euro 200.000
<b>CLASSE 6</b>	fino a euro 900.000	fino a euro 900.000	NP
<b>CLASSE 7</b>	fino a euro 2.000.000	fino a euro 2.000.000	NP
<b>CLASSE 8</b>	oltre euro 2.000.000	oltre euro 2.000.000	NP



## Articolo 6 **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**6.1.** Con la presente revisione della Normativa del sistema di qualificazione SQ003 “servizi di ingegneria” viene introdotta la nuova categoria di qualificazione **B4**: “*Studi geologici e idrogeologici*”, viene ridefinita la declaratoria delle attività rientranti nella categoria **A1**: “*Progettazione di opere civili afferenti alla sede ferroviaria ed ai fabbricati*” e vengono eliminate le categorie **B8 e B9**. .

**6.2.** Gli Operatori Economici che alla data di pubblicazione della presente revisione della normativa risultano qualificati o in corso di qualificazione nelle categorie B8 e/o B9 possono presentare domanda per l’attribuzione delle categorie A1 e/o B4 (ovvero l’estensione di classe della categoria A1). La richiesta dovrà essere inviata entro il 31/10/2020 con messaggio tramite il Portale Acquisti che verrà sbloccato per il caricamento della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti, senza necessità di effettuare il bonifico per rimborso spese.

**6.3.** L’art. 6.1 si applica esclusivamente per le procedure di gara indette successivamente alla data di pubblicazione della presente revisione.